



COMUNE DI PONTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 1
IN DATA 10/03/2017

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI (TASSA SERVIZI INDIVISIBILI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **DIECI** del mese di **MARZO**, alle ore 21, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria ed in prima convocazione. Risultano presenti i seguenti consiglieri:

N°	COGNOME E NOME	PRES.	ASS.
1	ROSO Piero Luigi	X	
2	ADORNO Daniele	X	
3	PAROLDI Claudio	X	
4	SALVATO Nicola		X
5	BOFFA Mirko	X	
6	CAZZULI Matteo	X	
7	POGGIO Stefania	X	
9	SARDELLA Gianmaria Mattia	X	
9	ABRILE Lorena		X
10	TRAVERSA Nicolò	X	
11	GARBERO Ylenia	X	

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Dott. FERRARIS Gian Franco, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede il Consiglio Comunale il Sindaco, Dott. ROSO Piero Luigi, ai sensi dell'articolo 39, 3° comma, del D.Lgs. n. 267/00, il quale dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e, quindi, passa alla trattazione dell'ordine del giorno della seduta odierna.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);

VISTO in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita:
“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli”;

VISTO l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 02/05/2014 n. 68, e, successivamente, dall'art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23/12/2014, n. 190, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.»;

VISTA la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 28/04/2016 con la quale l'Ente ha deliberato di non applicare per l'anno 2016, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10/08/2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” (del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio);

VISTO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 06/12/2011 che testualmente dispone:

«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»;

VISTO il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, approvato con deliberazione C.C. n. 2, in data 27/02/2014;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO anche l'art. 12 della legge 07/08/1990, n. 241;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale e del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, c. 2 e 97, c. 4.b, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

- 1) di non applicare per l'anno 2017, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- 2) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i Regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
Dr. Roso Piero Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ferraris Gian Franco

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione (articolo 49 del D.Lgs. n° 267/2000).

Ponti, lì 10/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Ferraris Gian Franco

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione (articolo 49 del D.Lgs. n° 267/2000).

Ponti, lì 10/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Grattarola Franco

PUBBLICAZIONE

In data odierna la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Ponti, lì 11/03/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ferraris Gian Franco

A TTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000).

Ponti, lì 11/03/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE